

BOZZE DI STAMPA

6 dicembre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni in materia di lavoro (1264)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "2" con il seguente:

«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interPELLI, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia

oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».

1.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 14-bis", sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo».

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), dopo la parola: "individuare", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro," e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In assenza di tale figura, la vigilanza viene attuata direttamente da datore di lavoro o dal dirigente nell'ambito degli obblighi già previsti all'interno del presente articolo.";

b-ter) all'articolo 26, comma 8-*bis*, dopo le parole: "che svolge la funzione di preposto", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro".».

1.6

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *p*), dopo le parole: "rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletti o designati";

b-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletto o designato".».

1.7

LORENZIN, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 37, comma 7-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Fino all'emanazione dell'Accordo di cui al comma 2 secondo periodo, trova applicazione quanto previsto all'interno degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 07 luglio 2016."».

1.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

1.10

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

1.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

1.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.13

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.14

SENSI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.16

FRANCESCHELLI, MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle attività temporanee, quali quelle edili, che si svolgono in locali sotterranei o semisotterranei. Tali attività sono comunque soggette alle prescrizioni di salute e sicurezza previste dall'allegato XIII del TUSL, richiamato nel Titolo IV in relazione ai cantieri temporanei o mobili.».

1.17

GIORGIS, SENSI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:

«2-bis. Per le attività temporanee, quali quelle tipiche di un cantiere edile, svolte in locali sotterranei o semisotterranei che comportino l'emissione di agenti nocivi, possono essere svolte in un locale chiuso o semisotterraneo solo a seguito, da parte del datore di lavoro dell'adozione di misure specifiche

basate sulla valutazione dei rischi, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV del presente decreto».

1.18

D'ELIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «3», aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire certezza applicativa, la procedura amministrativa introdotta dai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle lavorazioni avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.».

1.20

NICITA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.21

MALPEZZI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli obblighi riguardanti le tessere personali di riconoscimento si applicano anche nei casi in cui l'attività nei cantieri edili sia svolta fuori da regimi di appalto o subappalto.».

Art. 7

7.0.1

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Equo compenso)

1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.";

b) all'articolo 2, al comma 3, il secondo e terzo periodo sono abrogati;

c) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."».

7.0.2

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1"».

7.0.3

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 2, comma 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49, il secondo e terzo periodo sono soppressi.»

7.0.4

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. All'articolo 11 della legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".»

Art. 8

8.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il monitoraggio della sostenibilità del FIS e dei fondi di settore è obbligatorio. La creazione di nuovi fondi settoriali può avvenire esclusivamente previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.».

8.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema di ammortizzatori sociali basato su fondi di solidarietà bilaterali, la costituzione di quest'ultimi è determinata esclusivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«8-bis.

(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato).

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana."».

8.0.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«8-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 24, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono soppresse;

b) il comma 1-quater è soppresso».

Art. 9

9.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

9.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

9.4

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, ovvero nelle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".».

9.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo la parola: «resilienza» inserire le seguenti: «, previo consenso delle parti,».

9.6

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «in deroga alle disposizioni del comma 3».

9.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *b-bis)* sono sostituite dalle seguenti:

"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma 1.";

c) il comma 5-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "di quanto disposto dal primo", sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".

3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-*ter* è abrogato.».

9.0.2

MANCA, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022";

b) all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato," sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso».

Art. 10

10.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

10.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

10.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

10.5

GIORGIS, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro*) - 1. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore," sono aggiunte le seguenti: "il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque" .»

10.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro) - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) sopprimere il terzo periodo.».

10.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

10.9

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, il sesto periodo è soppresso».

10.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 2 è abrogato».

10.13

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e al».

10.14

FRANCESCHELLI, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,"».

10.15

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", fermo restando la salvaguardia della contrattazione."».

Art. 11

11.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

11.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

11.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

11.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole da: «le attività organizzate per fare fronte» fino alla fine del comma con le seguenti: «le attività organizzate per fare fronte a esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».

11.5

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché a esigenze tecnico produttive o».

11.6

ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché a esigenze tecnico-produttive» fino alla fine del comma con le seguenti: «, collegati a settori produttivi o mercati serviti dall'impresa; fatto salvo norme di miglior favore previste dai

Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.».

11.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «secondo quanto previsto» fino alla fine del comma.

11.8

SENSI, FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge,».

Art. 12

12.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative,».

13.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: «più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva».

13.5

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

13.6

ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

13.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

13.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Art. 16

16.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

17.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

17.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sopprimere l'articolo.

18.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

18.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

18.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Art. 19

19.1

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

19.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

19.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

19.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151*) - 1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: "La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro", sono inserite le seguenti: "degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12".».

19.6

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

19.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

19.8

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

19.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 20

20.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al numero 3), comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c."».

20.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma, numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo le parole: "autonomamente l'attività lavorativa" sono inserite le seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'articolo 2222 del codice civile."».

20.3

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «, sentite le parti sociali,».

20.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Competenza tribunale del lavoro per il lavoro autonomo)

All'articolo 409 c.p.c., comma 1, al numero 3), dopo le parole "autonomamente l'attività lavorativa", la parola: ";" è sostituita dalle seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c.".».

Art. 23

23.1

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

23.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso «11-bis», sostituire le parole: «sessanta rate mensili» con le seguenti: «trentasei rate mensili».

23.3

SBROLLINI, CAMUSSO

Al comma 1, capoverso «11-bis», dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

Art. 28

28.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

28.2

FURLAN, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

Art. 31

31.1 (testo 2)

D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».

31.2

MALPEZZI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO,
VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».

31.0.9

VALENTE, D'ELIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.».

31.0.17

BAZOLI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro).

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera b) è soppressa.».

Art. 32

32.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 33

33.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

33.2

CAMUSSO

Sopprimere l'articolo.

33.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «svolte dai centri per la famiglia» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lettera e), del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

"e) interventi volti a valorizzare e potenziare il ruolo dei consultori familiari uniformemente sul territorio nazionale; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie".».

33.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla lettera e), dopo le parole: "a valorizzare" sono aggiunte le seguenti: "e potenziare" e le parole: "e dei centri per la famiglia" sono soppresse»;

2) alla lettera b), capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: «potenziare» con la seguente: «valorizzare».

Art. 34

34.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

34.2

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 aprile 1956, n. 561» inserire le seguenti: «nonché delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.».
